

STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIANA
DISABILITÀ E RIABILITAZIONE

Allegato "B"
al n. 28650
di raccolta

ART.1) COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione" con sede in Bellaria-Igea Marina (RN).

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'indirizzo della sede legale è attualmente: Viale Pinzon n. 312/314.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione è organizzata secondo i principi e lo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017), dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione ETS"

ART. 2) SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore della ricerca scientifica dedicando particolare attenzione alla cosiddetta disabilità complessa.

La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente o indirettamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità, nel rispetto del regolamento governativo approvato con D.P.R. 20 marzo 2003 n.135 e s.m.i..

La Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017).

ART. 3) ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Gestione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare nei limiti consentiti dalla legge e dal Codice del Terzo Settore a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla

pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

– gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;

– stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

– istituire premi e borse di studio;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART. 5) FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

– dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, da Sostenitori, da Partecipanti Onorari o da terzi;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

ART. 6) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed

entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione in conformità a quanto previsto nel Codice del Terzo Settore (art.13 D.Lgs.117/2017).

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 7) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Sostenitori;
- Partecipanti Onorari.

ART. 8) FONDATORI

E' Fondatore la Cooperativa Sociale Luce sul Mare - Onlus che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

In caso di estinzione per effetto di fusione o di scissione del Fondatore, in tale qualità succede l'ente che continua l'attività del Fondatore. In caso di estinzione del Fondatore per liquidazione, cessa la qualità di Fondatore, con disapplicazione delle norme del presente statuto che prevedono tale qualifica e con obbligo del Consiglio di Gestione di convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo per deliberare i necessari adeguamenti statutari.

ART. 9 PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI ONORARI

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.13 del presente statuto, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso. La qualifica dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono essere nominati "Partecipanti Onorari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione.

ART. 10) SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" nominati tali dal Consiglio di Gestione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.

La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Gestione ed è insindacabile.

I sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono "organo" della Fondazione.

Coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile; il "Sostenitore" può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

ART. 11) ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali, per grave e **reiterato** inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, che dovranno essere espressamente specificati nella deliberazione di esclusione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

In caso di esclusione o recesso, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

ART. 12) ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale

e la Segreteria Amministrativa.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e dimostrate. Può essere riconosciuto un compenso ai componenti del Consiglio di Gestione ai quali sono attribuite deleghe gestionali, nei limiti previsti dalla disciplina del Terzo Settore tempo per tempo vigente. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso nei limiti previsti dalla disciplina del Terzo Settore tempo per tempo vigente.

Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico. Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c.

ART. 13) CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da tre componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondatore, fra cui il Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione (e gli altri due designati dal medesimo Consiglio di Amministrazione) e dai Partecipanti Istituzionali.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- nominare il Presidente della Fondazione;
- nominare i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Onorari; la deliberazione è inappellabile;
- nominare la metà dei membri del Consiglio di Gestione;
- individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata

del rapporto;

- nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- deliberare eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14) NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'approvazione delle modifiche statutarie

sono validamente assunte con il quoziente sopra stabilito, purché vi sia anche il voto favorevole del Fondatore, in persona del suo legale rappresentante.

ART. 15) CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è composto da 2 (due), 4 (quattro), 6 (sei) membri, oltre al Presidente della Fondazione nominati:

- metà dal Fondatore;
- metà dal Consiglio d'Indirizzo.

Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Gestione gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica fino al primo Consiglio di Indirizzo successivo, il quale provvede a confermarli o a sostituirli. In caso di cessazione di un membro nominato dal Fondatore, alla conferma o alla sostituzione provvede il Fondatore medesimo, in occasione della prima riunione del Consiglio di Indirizzo successiva alla cessazione dalla

carica.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e di esercizio;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, purché si tratti di mezzi idonei ad assicurare l'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Gestione può nominare, fra i suoi componenti, un Vice - Presidente della Fondazione.

ART. 16) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo. .

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

ART. 17) COMITATO SCIENTIFICO

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del

presente Statuto, il Consiglio di Indirizzo può istituire il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio d'Indirizzo e con il Consiglio di Gestione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio d'Indirizzo ovvero il Consiglio di Gestione, per definire gli aspetti culturali delle manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto. Il Presidente può designare un Coordinatore del Comitato Scientifico, destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

ART. 18) ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo collegiale è composto da 3 (tre) membri. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo, e dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

La scelta se eleggere un Organo di controllo monocratico o collegiale è deliberata dal Consiglio di Indirizzo prima di procedere al rinnovo dell'Organo stesso. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. L'Organo di controllo monocratico, e almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo collegiale, è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice Civile. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali, può svolgere, anche individualmente, atti di ispezione e controllo, potendo richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo deve partecipare alle adunanze del

Consiglio di Indirizzo.

Nei casi previsti nell'art.31 del D.lgs. 117/2017 deve essere nominato un Revisore Legale, a meno che l'organo di controllo non eserciti anche la revisione legale dei conti, avendo i requisiti soggettivi previsti nell'art.30 del D.Lgs.117/2017.

ART. 19) ADUNANZA GENERALE DEI SOSTENITORI

Qualora alla Fondazione partecipino più di 10 sostenitori, il Consiglio di Indirizzo può istituire l'Adunanza Generale.

I Sostenitori si riuniscono almeno una volta all'anno in Adunanza Generale, momento di incontro non deliberativo, durante la quale:

- verranno esposti dal Consiglio di Gestione i progetti in corso e quelli compiuti

- sarà possibile formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, ovvero esprimere pareri non vincolanti.

L'Adunanza è convocata dal Consiglio di Gestione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da altro soggetto indicato dagli intervenuti. Nessun argomento verrà sottoposto a votazione.

Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente con mezzi telematici a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della adunanza;

- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

- c) agli intervenuti di partecipare al dibattito.

Delle riunioni dell'Adunanza è redatto verbale che raccoglie i pareri e le proposte pervenute dagli intervenuti.

ART. 20) SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Cosimo Argentieri

Firmato: Marco Maltoni Notaio

(T) Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Forlì, 7 febbraio 2023